

I DUBBI DI FINE ANNO

“Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri, mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi”.

Bertrand Russell

- 1) Nomino o Non nomino? = OIV o Nucleo di valutazione nel 2011;**
- 2) Adeguo o Non adeguo? = Decreto 150/2009 (Riforma Brunetta) l'adeguamento dei regolamenti comunali. A che punto siamo?**
- 3) Assumo o Non assumo? = Turn over e mobilità nel 2011;**
- 4) Mi associo o Non mi associo? I servizi fondamentali e l'obbligo della gestione associata. A che punto siamo?**
- 5) Progredisco o Non progredisco? Progressioni orizzontali e verticali dal 1° gennaio 2011;**
- 6) Fondo o Rifondo? Il fondo per le risorse decentrate nel 2011 e la questione del rispetto del tetto del 3,2%.**
- 7) Viaggio o non viaggio = rimborso chilometrico ai dipendenti in missione. Che succede?**

AVVERTENZA PRELIMINARE:

gran parte delle notizie, informazioni e documenti contenuti nelle risposte ai “dubbi di fine anno” sono tratte dal sito di Gianluca Bertagna, esperto in materia di personale ed editorialista del Sole 24 Ore, che si ringrazia.

L’Ufficio Unico per i Controlli Interni – con tutte le cautele del caso – presenta i propri suggerimenti, precisando che sugli argomenti trattati possono emergere ulteriori posizioni, anche di tipo discordante.

1) Nomino o Non nomino? = OIV o Nucleo di valutazione nel 2011.

Delibera CIVIT n. 121 del 09/12/2010:

Considerato che l'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, non trova applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio disposto dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009), la Commissione ritiene che rientri nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o meno l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

Occorre, tuttavia, precisare che, nell'ipotesi in cui il Comune opti per la costituzione dell'OIV, trova diretta applicazione l'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009; ne consegue che:

1. non possono essere nominati, quali componenti dell'OIV, soggetti legati all'organo di indirizzo politico amministrativo (come i segretari comunali e direttori generali), come previsto nella delibera CiVIT n. 4/2010 e nelle risposte a quesiti pubblicate sul sito istituzionale www.civit.it;
2. le nomine dei componenti devono essere conferite tenendo conto di quanto previsto dal comma 8 del citato articolo 14 in tema di incompatibilità.

Gli enti più piccoli e attigui possono procedere all'istituzione di OIV in forma associata.

Inoltre, il regime di esclusività previsto dalla delibera CiVIT n. 4/2010 non opera, in sede di nomina di componente degli OIV, se si tratti di più incarichi in enti di piccole dimensioni che trattano problematiche affini.

Non rientrano nelle competenze di questa Commissione le questioni attinenti all'individuazione e ponderazione dei compensi, o più generali costi, dell'OIV e del complessivo problema dell'invarianza della spesa.

Di converso, nell'ipotesi in cui il Comune opti per la costituzione di un organismo che non soddisfi i requisiti di cui al citato articolo 14, tale organismo non può essere definito come "Organismo indipendente di valutazione".

SE E' COSI' – E LO E' – SIAMO SICURI CHE CI CONVIENE NOMINARE L'OIV? E SE CI TENESSIMO STRETTI I NOSTRI NUCLEI, OVVIAMENTE ADEGUATI?

2) Adeguo o Non adeguo? = Decreto 150/2009 (Riforma Brunetta) l'adeguamento dei regolamenti comunali. A che punto siamo?

Art. 16 – D.Lgs. n. 150/2009

1. Negli ordinamenti delle regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e degli enti locali trovano diretta applicazione le disposizioni dell'articolo 11, commi 1 e 3 (trasparenza: obbligo di pubblicare le informazioni nel sito istituzionale dell'ente)
2. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1.
3. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 2, da attuarsi entro il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni vigenti; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente Titolo fino all'emanazione della disciplina regionale e locale.

CONSEGUENZE:

Dare immediata attuazione alla TRASPARENZA;

Necessità di adeguare (entro il 31 dicembre 2010 e comunque prima possibile):

- a) il REGOLAMENTO PER L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI;
- b) il REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE CONCORSUALI;
- c) definire il CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE (art. 4)

modificare l'impostazione della delibera sul Fabbisogno del personale in base alle nuove competenze attribuite ai Dirigenti/Funzionari APO dal Brunetta (artt. 34 e 35)

3) Assumo o Non assumo? = Turn over e mobilità nel 2011.

MOBILITA' ENTI NON SOGGETTI A PATTO

“Relativamente agli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno, nei confronti dei quali operano i vincoli in materia di assunzione previsti dall'articolo 1, comma 562 della legge n. 296 del 2006, le cessioni per mobilità volontaria possono essere considerate come equiparabili a quelle intervenute per collocamento a riposo **nella sola ipotesi in cui l'ente ricevente non sia a sua volta sottoposto a vincoli assunzionali”.**

L'ha sostenuto la Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede di controllo Delib. N. 59/2010.

Per gli enti che non hanno rispettato il Patto di Stabilità anche la mobilità è vietata. Corte dei conti Sezioni Riunite in sede di controllo Delib. N. 53/2010.

CATEGORIE PROTETTE:

Si riporta un estratto della Circolare n. 6/2009 firmata dal Ministro Brunetta relativa al blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni dello scorso anno.

Crediamo che il principio riportato sia inevitabilmente valido anche per le assunzioni degli enti locali nel 2011.

*In merito all'ambito di intervento del divieto di assumere, si ritiene siano esclusi dal divieto le **categorie protette**, nel limite del completamento della quota d'obbligo. Trattasi di una categoria meritevole di tutela in quanto rientrante tra le fasce deboli della popolazione che rimane normalmente esclusa dai blocchi e dai vincoli assunzionali, attesa l'esigenza di assicurare in maniera permanente l'inclusione al lavoro dei soggetti beneficiari della normativa di riferimento. Si ricorda che la mancata copertura della quota d'obbligo riservata alle categorie protette è espressamente sanzionata sul piano penale, amministrativo e disciplinare secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.*

ASSUNZIONI ENTI NON SOGGETTI AL PATTO:

- 1) Non si applica la percentuale del 20% sulle cessazioni (si applica negli enti SOGGETTI A PATTO).
- 2) Rimane garantito il turn over al 100% delle cessazioni, anche quelle verificatesi dopo il 2006.
- 3) L'assunzione si può fare l'anno successivo a quello di cessazione, nel rispetto:
 - a) del tetto della spesa del personale dell'anno 2004, al netto degli aumenti contrattuali;
 - b) la spesa del personale deve essere inferiore al 40% della spesa corrente (art. 14, comma 9, D.L. n. 78/2010).

Per approfondire la questione:

1. **Delibera Corte dei Conti Sezione riunite n. 52/2010** (origine comune di Frontone);
2. **Corte dei Conti Veneto Deliberazione n. 227/2010/Par del 26/10/2010.**

4)Mi associo o Non mi associo? I servizi fondamentali e l'obbligo della gestione associata. A che punto siamo?

D.L. n. 78 e legge di conversione n. 122/2010.

Art. 14, commi da 25 a 31

La normativa per i servizi fondamentali da gestire obbligatoriamente in forma associata entrerà definitivamente in vigore dopo l'emanazione di un DPCM (comma 31) e relativa legge regionale (comma 30). A tutt'oggi lo schema di DPCM non è ancora stato presentato alla Conferenza Unificata Stato/Regioni e la Regione Marche non ha messo mano alla legge regionale per la definizione degli ambiti territoriali.

Ovvero: se ne parla più avanti.

5) Progredisco o Non progredisco? Progressioni orizzontali e verticali dal 1° gennaio 2011

Progressioni verticali: non ci sono più: morte! Sostituite dalle “Progressioni di Carriera” ex art. 24 D.Lgs. 150/2009.

Occorre il titolo di studio per l’accesso dall’esterno e l’ente può riservare – al massimo - il 50% dei posti che bandisce. Esempio: concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di Cat. D, su uno si applica la riserva per i dipendenti interni che partecipano al concorso. Per essere inquadrati nella nuova categoria occorre essere inseriti utilmente nella graduatoria degli idonei a prescindere dalla posizione. Di fatto spariscono le progressioni verticali negli enti medi e piccoli.

In aggiunta, dal 1° gennaio 2011 (e sino al 31 dicembre 2013) se un dipendente effettua una progressione di carriera otterrà solamente il beneficio **GIURIDICO**, ma non quello **ECONOMICO** (vedi art. 9, comma 21 DL n. 78/2010).

Progressioni orizzontali: ci sono, ma non stanno tanto bene!

Nel 2010 si può continuare a ragionare come abbiamo fatto sinora. Si stanziavano i fondi nel CCDI e si effettuavano le progressioni orizzontali – CON CRITERIO SELETTIVO – e previa valutazione. Dal 2011 – a nostro modesto parere – non si potranno più fare le PEO. Lo dice il comma 1, dell’art. 9 del D.L. n. 78/2010:

- 1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, NON PUO' SUPERARE, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'[articolo 8, comma 14.](#) ⁽²⁴⁾*

Sappiamo che ci sono autorevoli pareri di esperti che sostengono il contrario (“le PEO rientrano nella “premieria” e quindi non sono soggette al blocco triennale”). A noi – per ora – questa interpretazione non convince affatto. Per cui consigliamo prudenza e calma. Certamente usciranno dei pareri (CdC, DPF, RgS) che ci aiuteranno di più... e comunque la contrattazione decentrata non è materia per i prossimi due o tre mesi.

8) Fondo o Rifondo? Il fondo per le risorse decentrate nel 2011 e la questione del rispetto del tetto del 3,2%.

a) 3,2 %

Si riporta il comma 4 dell'art. 9 del Dl n. 78/2010:

4. "I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati"

Sull'argomento la Ragioneria Generale dello Stato (Circolare 16/11/2010 Prot. N. 0096618) ha affermato che **l'obbligo di adeguamento scatta sulla quota variabile di incremento del fondo prevista all'art. 4 del Ccnl 31.07.2009 qualora tali somme non siano state pagate alla data di entrata in vigore del DL n. 78/2010**, cioè il 31 maggio 2010.

Per il comparto regioni ed enti locali il contratto del biennio economico 2008-2009 è quello del 31.07.2009 che prevedeva il "famoso" incremento del fondo di parte variabile che poteva arrivare, nei casi più virtuosi fino al 1,5% del monte salari 2007, ma per il solo anno 2009.

È questa disposizione che, eventualmente, è oltre il 3,2% preso a base della norma ed è questo aumento che di fatto, secondo le istruzioni della Rgs, va recuperato se erogato dopo il 31 maggio.

Non sembra, a nostro parere, che tale disposizione blocchi eventuali accordi che hanno previsto incrementi del fondo quali, ad esempio, la Ria dei cessati, l'art. 15 comma 2 e comma 5, le specifiche disposizione di legge lettera k).

Per quanto riguarda l'anno 2010 si traggono le stesse considerazioni. Il contenimento nel limite del 3,2% valeva esclusivamente sul biennio 2008/2009 previsto dalla contrattazione nazionale la quale non ha di fatto bloccato gli incrementi disposti da norme contenute in Ccnl precedenti.

Ovviamente per poter operare con integrazioni di parte variabile del fondo sarà necessario rispettare tutti parametri di virtuosità, ri-precisati dalla Riforma Brunetta e contenuti ora nell'art. 40 del D.lgs. 165/2001: **rispetto del patto, del contenimento delle spese di personale, previsione nel bilancio.**

a) **FONDO 2011: Art. 9, comma 2-bis D.L. N. 78/2010**

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 **l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale**, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' *articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, **non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010** ed è, comunque, **automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.** ⁽²⁵⁾

- a) In caso di diminuzione del personale la riduzione del fondo è automatica. Non è contrattabile e non è "indirizzo politico-amministrativo", cioè si procede con determina dirigenziale del Dirigente/Funziionario APO.
- b) Come si calcola: conviene fare la "fotografia" ai dipendenti in servizio al 1° gennaio 2011 e raffrontarla con quelli in servizio il 1° gennaio 2010. Se sono pari o in numero maggiore il fondo 2011 può essere uguale a quello del 2010. Se sono di meno occorre "ridurre proporzionalmente" il fondo. In quale modo? Non lo sappiamo ancora. Possiamo fare delle ipotesi:

IPOTESI A:

Totale Fondo (stabili + variabili) / num. Dipendenti = Fondo procapite. Si toglie una quota procapite per ogni dipendente in meno. Da dove si toglie? Dalle stabili? Dalle variabili? Da entrambe? Boh!

IPOTESI B:

Totale Fondo Stabili / num. Dipendenti = Fondo procapite Stabile. Si diminuisce una quota procapite per ogni dipendente in meno. La riduzione si effettua sulle risorse stabili;

IPOTESI C:

Totale Fondo (Stabili+Variabili al netto della lett. K) / num. Dipendenti = Fondo procapite. Si toglie una quota procapite per ogni dipendente in meno. La riduzione si effettua sulle risorse stabili e sulle variabili **proporzionalmente**;

Ci sarebbero altre ipotesi, ma ci fermiamo qui. Sperando in un prossimo chiarimento.

INTEGRAZIONI RISORSE VARIABILI EX ART. 15, COMMA 2 E 5:

Nel 2011 non cambia niente e quindi si possono prevedere, a condizione che l'ente rispetti:

- a) **Il patto di stabilità** (per gli enti che ne sono soggetti);
- b) **il contenimento delle spese di personale**;
- c) **lo stanziamento sia previsto nel bilancio.**

Secondo il CCNL 01.04.1999 la previsione dello stanziamento ex art. 15, comma 5 (ristrutturazione e/o attivazione di nuovi servizi) deve essere pervista nella delibera del Fabbisogno del personale.

7. Viaggio o non viaggio = rimborso chilometrico ai dipendenti in missione. Che succede?

Parere Corte dei Conti Lombardia/949/2010/PAR – 1° ottobre 2010

... In quest'ottica, il rimborso spese al dipendente, quale che sia la forma adottata, costituisce un costo del servizio da prendere in esame a fronte del costo di altre modalità di resa del servizio per accertare economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.

In via conclusiva, pertanto, pur raccomandandosi un'attenta valutazione della fattispecie secondo i criteri di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. da parte dell'amministrazione provinciale nella piena esplicazione della propria autonomia decisionale, improntata a criteri di indubbia discrezionalità, questa Sezione ritiene che la norma di cui all'art. 6 comma 12 del d.l. n.78, convertito nella legge 122 del 2010, letta in senso costituzionalmente orientato, non può intervenire nell'organizzazione dei servizi degli enti locali.

Pertanto, in vigore dell'art. 9 della legge 26 luglio 1978, n.417, e in presenza delle due condizioni previste dalla medesima norma, vale a dire le particolari esigenze di servizio e la convenienza economica, l'uso del mezzo proprio può essere autorizzato, con la rifusione delle spese effettivamente sostenute, tenuto conto della peculiarità del servizio espletato e delle funzioni dell'ente locale, garantite dall'ordinamento.

TUTTO CHIARO, NO? SI POSSONO AUTORIZZARE LE MISSIONI “per esigenze di servizio e se più convenienti economicamente”.

PASSANO appena 22 giorni e interviene la RgS (Circolare n. 36 del 22/10/2010) e cosa dice? L'esatto contrario. *“E' esclusa in ogni caso la possibilità di rimborsare le spese nei riguardi dei dipendenti pubblici che facciano uso del mezzo proprio se non addetti a funzioni ispettive, di verifica o di controllo.”*

Morale: usare prudenza. Nel dubbio (che c'è) non rimborsare. Si autorizzano le missioni (anche a scopi assicurativi) e si tengono lì... in attesa di “tempi migliori”.

* * * * *

Fine!

Rimangono i dubbi...

Dubitate di tutto, ma non dubitate mai di voi stessi.

André Gide

Buon Natale!!!